

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)538

Vol. 1966/0126

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 538 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1966

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla sospensione parziale del dazio
della tariffa doganale comune applicabile
all'importazione di giovenche e vacche
di alcune razze di montagna

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 538 def.

RELAZIONE

Durante i negoziati tariffari di Ginevra del 1960/61 la Comunità ha consolidato a beneficio dell'Austria, al dazio del 6% e nei limiti di 20.000 capi, un contingente tariffario annuale di giovenche e vacche non destinate al macello appartenenti alle 5 razze alpine seguenti: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau.

Nel dicembre 1965 la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di regolamento che a decorrere dal 1° gennaio 1966 sospendeva al livello del 6% il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di tale categoria. La proposta era fondata sul fatto che le possibilità annuali di esportazione dell'Austria verso la CEE per le 5 razze in causa si erano rivelate insufficienti per coprire il quantitativo consolidato di 20.000 capi e i servizi della Commissione avevano quindi pensato che ci si sarebbe potuti astenere senza alcun rischio effettivo da una limitazione di contingente per tali importazioni.

Il Consiglio non ha accettato le proposte iniziali della Commissione e la decisione del Consiglio del 2 febbraio 1966 ripartiva come segue il contingente tariffario di 20.000 capi per il 1966:

Germania	14.000 capi
Italia	5.000 capi
Francia	1.000 capi

Con nota verbale del 23 novembre 1966 la Missione dell'Austria presso le Comunità europee ha voluto rilevare che la ripartizione stabilita per il 1966 non corrisponde più all'evoluzione delle esportazioni austriache verso la CEE.

Nei primi tre trimestri del 1966 l'Austria ha infatti fornito all'Italia 7.109 femmine delle razze alpine, contro soltanto 2.462 alla Germania. Nello stesso periodo sono stati inoltre esportati 6.489 capi di bovini riproduttori verso l'Italia e 1.227 verso la Germania. Queste ultime due esportazioni comprendono un certo numero di animali la cui definizione corrisponde a quelle che formano oggetto del contingente tariffario consolidato, ma non è possibile precisarne esattamente il quantitativo.

.../...

Tenuto conto di tale evoluzione, la Missione dell'Austria chiede che il contingente tariffario 1967 venga ripartito come segue:

Germania	7.500 capi
Italia	12.000 capi
Francia	500 capi

La Missione dell'Austria presso le Comunità europee conclude rilevando che quella proposta di ripartizione "non modifica in alcun modo la posizione giuridica dell'Austria, secondo la quale una ripartizione tariffaria comunitaria non è conforme all'accordo del GATT concluso nel quadro del negoziato Dillon e non dovrebbe pertanto verificarsi. Detto contingente tariffario dovrebbe piuttosto poter essere utilizzato senza restrizioni nell'insieme del territorio al quale si applica la tariffa doganale comune della CEE".

Per evitare gli inconvenienti di una ripartizione forfettaria che non può tener conto dell'evoluzione del commercio di tale categoria di animali e per rispettare il carattere comunitario dell'impegno contratto dalla CEE e ricordato molto giustamente dalla Missione austriaca, è proposto di sospendere il dazio della tariffa doganale comune per le giovenche e vacche delle razze alpine che sono state oggetto di consolidamento al livello del 6% a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Non sembra che una tale soluzione possa modificare notevolmente il livello delle importazioni di questo tipo di animali in provenienza dall'Austria; essa avrebbe il vantaggio di permettere alla CEE di rispettare gli impegni contratti senza esporsi a critiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla sospensione parziale del dazio
della tariffa doganale comune applicabile
all'importazione di giovenche e vacche
di alcune razze di montagna

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) e in particolare l'articolo 18;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che la Comunità Economica Europea ha consolidato nell'ambito del GATT un contingente tariffario comunitario al dazio del 6% per 20.000 capi di giovenche e vacche di alcune razze di montagna; che le possibilità di utilizzazione di tale contingente devono essere aperte in tutto il territorio al quale si applica la tariffa doganale comune;

Considerando che la sospensione al livello del 6% del dazio della tariffa doganale comune applicabile all'importazione di questo tipo di bestiame soddisfa agli obblighi contratti dalla CEE nell'ambito del GATT; che, date le disponibilità relativamente irrilevanti dei paesi terzi esportatori, una tale sospensione non sembra implicare il rischio di importazioni nella Comunità che superino notevolmente i quantitativi oggetto di consolidamento;

Considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 14/64/CEE, fino al momento in cui tali obblighi sono soddisfatti, la riscossione dei prelievi per i prodotti in causa è totalmente o almeno parzialmente sospesa; che occorre pertanto, per garantire la preferenza comunitaria che potrebbe essere annullata dall'applicazione del sistema dei prelievi alle importazioni in provenienza dagli Stati membri, prevedere la soppressione della riscossione dei prelievi intracomunitari per i prodotti in causa;

Considerando che, per rendere possibile un controllo del volume delle importazioni realizzate, è opportuno che la Commissione disponga d'informazioni periodiche;

(1) G.U. n. 34 del 27 febbraio 1964, pag. 562/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1967 il dazio della tariffa doganale comune per le giovenche e le vacche diverse da quelle destinate alla macellazione delle seguenti razze di montagna, razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza Pinzgau, della sotto-voce ex 01.02 A II, è sospeso al livello del 6%.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1967 gli Stati membri sospendono la riscossione dei prelievi negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano due volte al mese alla Commissione i quantitativi esportati dei prodotti di cui all'articolo 1.

La comunicazione viene effettuata il secondo giorno lavorativo successivo rispettivamente al 15° e all'ultimo giorno del mese per i quantitativi importati nella prima e nella seconda metà di ciascun mese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente